



**SCHEMA CONTRATTO**

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata da ..... nato/a a ..... (..) il ..../../....., domiciliato/a per la carica presso ..... , ..... , nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie autorizzato/a alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997, dalla D.G.R. n. ....del.....;

e

il dott ..... , nato/a a ..... il ..../../....., C.F. .... e residente in ....., ....., ....., .....

**PREMESSO**

- la Regione del Veneto – Unità Complessa progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione), partecipa, in qualità di Partner progettuale 2, al progetto “Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso” (di seguito Shared Culture) - cod. CB016, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n. 1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
- il progetto Shared Culture prevede lo svolgimento di una serie di attività le quali si pongono l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera, istituendo dei meccanismi transfrontalieri di trasferimento delle conoscenze e l'utilizzo delle migliori tecnologie per l'indagine ed il restauro del patrimonio culturale;
- in particolare, la Scheda progettuale prevede, nel Workpackage 5 (WP5), a carico della Regione, una serie di attività di ricerca, analisi e formazione specialistica nel settore del restauro relativi al patrimonio culturale risalente alle origini di Venezia e della Repubblica veneta;
- con decreto dirigenziale n. 35 del 9 luglio 2013, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato l'affidamento ad un operatore esterno del servizio per la realizzazione di un contributo scientifico – reso dal punto di vista dell'archeologia subacquea - da includere nella pubblicazione sulle attività e sui risultati dello scavo archeologico all'isola di Torcello (VE);
- con nota n. prot. 311883 del 22 luglio 2013, l'operatore economico dott. .... con residenza in ..... , C.F. .... è stato invitato a formulare una proposta di preventivo, sulla base della stima dell'importo complessivo del servizio pari ad €1.600,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, IVA ed oneri esclusi;
- con nota n. prot. n. 325795 del 31 luglio 2013 l'operatore interpellato ha inviato la propria offerta, per un importo pari a €1.550,00 dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;
- con Decreto n..... del ....., il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l'idoneità e la qualificazione dell'operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l'operatore economico dott..... (di seguito “affidatario”) quale soggetto affidatario del servizio, assumendo il relativo impegno di spesa.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto**

1. L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio per la realizzazione di un contributo scientifico – reso dal punto di vista dell'archeologia medievale - da includere nella pubblicazione sulle attività e sui risultati dello scavo archeologico all'isola di Torcello (VE), nell'ambito del WP 5 della scheda di progetto di "Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso". Cod. CB016 ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 – 2013.
2. La citata attività ha ad oggetto, nello specifico:
  - realizzazione di un testo scientifico relativo agli esiti ed alle indagini archeologiche, condotte sotto il profilo dell'archeologia medievale sull'isola e nelle acque di Torcello (VE), consistente nella redazione di un testo di circa 50 cartelle, da includere nella pubblicazione in oggetto;
  - partecipazione ad incontri di coordinamento con gli altri componenti del gruppo di lavoro e responsabili della predetta pubblicazione;
3. Le prestazioni descritte dovranno concludersi entro il 30 settembre 2013, salvo eventuale sospensione o differimento del termine, al fine di consentire la rendicontazione delle spese inerenti alla prestazione in oggetto in tempo utile, nel rispetto dei termini previsti dal Programma citato.

### **Art. 2 Corrispettivo**

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di €1.550,00, che deve intendersi comprensivo di ogni prestazione e spese generali, IVA ed oneri esclusi, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo prestato per il servizio in oggetto verrà corrisposto in un'unica soluzione, all'esito positivo della verifica di conformità e previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell'operatore prescelto.
3. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:

*Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 Progetto "Shared Culture-Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" cod. CB016. Acquisizione del servizio per la realizzazione di un contributo scientifico – reso dal punto di vista dell'archeologia medievale - da includere nella pubblicazione sulle attività e sui risultati dello scavo archeologico all'isola di Torcello (VE), nell'ambito del WP 5 della Scheda Progettuale. CUP: H71J10000500005. CIG: Z870AB46AC.*

### **Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

#### **Art. 4 Proprietà intellettuale**

1. Gli elaborati finali e tutto il materiale relativo al presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

#### **Art. 5 Privacy e riservatezza**

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia dei dati personali” e s.m.i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 6 Inadempimenti e penalità**

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'affidatario inteso come puntuale esecuzione delle attività descritte all'art. 1 del presente contratto.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, la Stazione appaltante provvederà, previa diffida motivata, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

#### **Art. 7 Risoluzione**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.
2. Per inadempienze o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa denuncia scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

#### **Art. 8 Foro competente**

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

#### **Art. 9 Spese contrattuali**

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 10 Disciplina applicabile**

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.

2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Venezia, .....

Regione del Veneto  
Il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

.....

PER ACCETTAZIONE  
(l'affidatario).

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10.

PER ACCETTAZIONE  
(l'affidatario)

.....